

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di luglio presso la sede del Co.R.A.P.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dottor Sergio Riitano ha proceduto all'assunzione del presente atto.

DECRETO N. 23 del 18/07/2024: Concessione di un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 49 del CCNL Ficei dipendenti a favore del dipendente Domenico DE MARCO dal 12 agosto al 30 agosto 2024.

Premesso che:

- Con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111;
- con DPGR n.7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottor Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Corap in l.c.a., ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;
- con DGR n.96 del 13/03/2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dott. Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- l'Autorità di vigilanza – identificata nel Presidente della Regione Calabria – ha autorizzato, con nota prot. consortile n. 7748 del 07.12.2021, l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nel quadro della vigente normativa applicabile al Co.R.A.P. e della normativa speciale riferita alla L.F.;
- con DPGR n° 26 del 15.03.2023 è stato confermato il dottor Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;

- con Legge Regionale n. 16 del 27/03/2024, pubblicata sul BURC n. 69 del 29/03/2024, la Regione Calabria ha istituito l'Agenzia regionale di sviluppo delle Aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi (ARSAD);

Considerato che:

- al comma sette dell'art. 12 della citata legge si stabilisce che «Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici e funzioni di interesse pubblico, il CORAP è autorizzato a proseguire l'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato»;
- in data 04.07.2024 il dipendente Domenico De Marco C.F. [REDACTED], assunto in data 15/01/2003 ed assegnato all'Area Programmazione e Progettazione, ha presentato istanza di concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali, ai sensi dell'art. 49 del CCNL Ficei dipendenti;
- il periodo di aspettativa non retribuita si riferisce al periodo dal 12 agosto al 30 agosto 2024.

PRECISATO CHE:

- l'art. 49 del CCNL Ficei dipendenti stabilisce che *[Ogni lavoratore può richiedere, per giustificati motivi personali o di famiglia, un periodo di aspettativa che non può essere superiore a 12 mesi, senza alcuna corresponsione di trattamento economico e contributivo né decorrenza di anzianità. Gli Enti possono concederla qualora la ritengano compatibile con le esigenze del servizio].*

RITENUTO CHE:

- il Dirigente dell'Area del Personale, nella sua relazione istruttoria del 04.07.2024 ha precisato che il dipendente Domenico De Marco non ha mai fruito di altri periodi di aspettativa non retribuita;
- la Dirigente dell'Area Programmazione e Progettazione ha rilasciato in data 18.07.2024 il nulla osta alla concessione dell'aspettativa a favore del dipendente Domenico De Marco.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente dell'Area Personale, quale proponente del presente atto, attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente dell'Area Affari generali, ai sensi del Decreto Commissariale n. 33 del 16 aprile 2021, Allegato n. 1, ha verificato la legittimità e la rispondenza alle norme procedurali e amministrative;

DECRETA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta di concessione di un periodo di aspettativa da parte del dipendente Domenico De Marco C.F. [REDACTED];
2. **DARE ATTO** che il periodo di aspettativa decorre dal 12 agosto fino al 30 agosto 2024, durante il quale non è prevista alcuna retribuzione;

3. **DARE MANDATO** agli Uffici competenti, di curare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente ed in particolare di notificare il presente atto al dipendente De Marco, all'Area del Personale e all'Area Programmazione e Progettazione.
4. **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

Il Commissario Liquidatore

Dott. Sergio Riitano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993